



Roma, 10 Gennaio 2020

Camera dei deputati

VII Commissione

Cultura, scienza, istruzione, sport

XI Commissione

Lavoro

Oggetto: Camera dei deputati Commissioni VII e XI Audizioni informali su Schema di decreto legislativo atto n. 230

In relazione alla audizione richiesta da queste spett.li Commissioni inerenti lo schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, con la presente siamo a rilasciare anche un contributo di lavoro scritto.

La nostra visione aderisce con quella di “Sport per Tutti” che nel 1975 fu riconosciuta per la prima volta dal Consiglio d’Europa: *“per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*.

Vengono quindi evidenziati due principi fondamentali: il diritto di ogni cittadino alla pratica sportiva e il ruolo che lo sport riveste nello sviluppo socio-culturale del Paese.

La funzione sociale dello sport è ormai universalmente riconosciuta e declamata; è noto a tutti che rappresenta uno dei più potenti e veloci veicoli di trasmissione di valori fondamentali quali la cittadinanza attiva, la tutela della salute, l’inclusione sociale e tanti altri elementi che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della nostra società in generale.

Gli Enti di Promozione Sportiva sono, per la loro natura e la loro storia, il movimento sportivo con la maggiore vocazione di sport sociale, pur mantenendo fermi i pilastri fondanti della pratica sportiva: competizione, formazione, didattica.

Coinvolgono oltre sette milioni di tesserati e quasi 95.000 società sportive, pari a circa il 60% dei soggetti che praticano attività sportiva nel nostro Paese. La diffusione capillare delle reti associative che rappresentano, costituisce un elemento di conoscenza approfondita delle esigenze delle tante Associazioni Sportive che costituiscono l'ossatura del sistema sportivo. Proprio da tale conoscenza ne deriva una opera costante di affiancamento, organizzazione e condivisione di esigenze che libera linfa vitale per la migliore esplicitazione della loro opera socio-culturale.

Questa particolare assonanza con i temi sociali e più propriamente legati a valori di crescita sociale, ci ha portato ad assumere una configurazione particolare nel panorama degli Organismi Sportivi: la quasi totalità dei componenti è Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale

E' per questo che, nel ringraziarvi per l'opportunità concessa, siamo certi di poter dare un valido contributo ai lavori di elaborazione di un testo normativo che possa contemplare le varie esigenze degli attori in campo e quindi esprimere la massima efficacia possibile.

Il nostro contributo è incentrato prevalentemente sull'atto di Governo n° 230 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo).

Il lavoro verrà presentato attraverso la proposta di modifica di alcuni articoli del testo, evidenziando le motivazioni addotte. Riguarderà sia possibili emendamenti finalizzati a garantire uniformità di trattamento tra il testo in esame e la disciplina degli Enti del Terzo Settore (Dlgs 117/2017 – Dlgs 112/2017) sia proposte di modifica al fine di sopperire ad alcune potenziali criticità proprie del settore sportivo.

Art. 2 (definizioni)

- Alla lettera “e” appare evidente l'assenza di una figura fondamentale, soprattutto nella programmazione di attività rivolte a fasce svantaggiate, come quella dello Psicologo, figura professionale non riconducibile alle figure mediche indicate dal comma.
- La lettera “s” limita in maniera troppo severa le finalità sportive di competenza degli Enti di Promozione Sportiva limitandole ad attività “ricreative” e “formative”. In particolare la mancata menzione delle attività “dilettantistiche” tra le attività riconducibili agli Enti di Promozione Sportiva (vedi comma “hh”), va di fatto a stravolgere tutti gli attuali equilibri per cui le attività di “base” o di “avviamento alla pratica sportiva”, così come quelle “amatoriali” o “dilettantistiche” a differenza di quelle “professionistiche”, di “vertice” o di “massima prestazione”, vengono considerate dall'intero sistema sportivo italiano, di competenza, seppur non esclusiva, degli Enti di Promozione Sportiva.

Tale formulazione rende inoltre incoerente la facoltà di affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva da parte di A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e S.S.D. (Società Sportive Dilettantistiche) che svolgono, salvo rari casi, esclusivamente attività dilettantistica.

- L'attribuzione della definizione di "pratica sportiva per tutti" di cui alla lettera "ee", da riferire a tutti gli organismi sportivi, tra i quali gli Enti di Promozione Sportiva, potrebbe compensare le limitazioni apparentemente indicate dal sopracitato comma "s".
- La lettera "ll" non indica gli Enti di Promozione Sportiva quali organismi deputati alla gestione dell'attività sportiva giovanile, a differenza di quanto contenuto all'interno dell'art. 11 comma 3 dove la stessa attività sportiva giovanile viene messa in relazione agli Enti di promozione Sportiva.

Art. 5 (Forma giuridica)

- La mancata indicazione della forma di società cooperativa appare un refuso atteso che attualmente l'articolo 90 della Legge 289/2002 prevede che:
- "Le società e associazioni sportive dilettantistiche (...) possono assumere una delle seguenti forme:
- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro."
- Si propone la seguente modifica:

Testo attuale:

"Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;*
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;*
- c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile."*

Modifica proposta:

"Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;*
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;*

c) Società di cui al libro V, Titolo V del Codice civile;

d) **Società cooperative di cui al libro V, Titolo VI del Codice civile.**”

Art. 6 (Atto costitutivo e statuto)

L'attività formativa è di titolarità degli Organismi sportivi affilianti, salva la collaborazione delle affiliate, mentre le associazioni e società sportive promuovono l'attività didattica, ossia l'avviamento alla pratica sportiva, e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia la preparazione atletica/allenamento.

Il comma b) richiede che l'attività sportiva debba essere svolta in via stabile e principale. Gli organismi sportivi che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma dell'impresa sociale, possono svolgere anche altre attività di interesse generale tassativamente elencate all'articolo 5 del DLgs 117/2017 e all'articolo 2 del DLgs 112/2017. Appare pertanto necessario derogare al vincolo dell'attività sportiva prevalente, mantenendo il requisito dello svolgimento stabile dell'attività sportiva al fine di acquisire la doppia qualifica di sodalizio sportivo ed Ente del Terzo Settore. La pluralità di attività risponde d'altro canto alla realizzazione della libertà associativa, all'integrazione di discipline come strumento di crescita anche culturale (si pensi alle associazioni di danza che promuovono anche la cultura musicale ed il teatro) così come all'offerta integrata in risposta dei bisogni della famiglia (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che assicurano anche l'assistenza nei compiti nel pomeriggio).

L'attuale formulazione disponendo l'obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari determina incertezza legislativa e indeterminatezza nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti per soci, soggetti vigilanti e pubbliche amministrazioni in genere: la dizione rendiconti economico-finanziari non ha specifico significato contabile e può essere applicata in tanti modi riducendo il contenuto informativo della comunicazione di bilancio. Al contrario la nuova formulazione offre chiarezza di punti di riferimenti oltre a consentire agli organismi sportivi di avvalersi degli schemi di bilancio adottati con Decreto del Ministero del Lavoro.

Il nuovo comma due viene introdotto in analogia a quanto previsto dall'articolo 82 del DLgs 117/2017.

Testo attuale

“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

(...) f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.”

Modifica proposta

“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

*b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso, **anche in via alternativa**, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.*

“b bis) Laddove le associazioni e le società sportive assumano la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, la lettera b) non trova applicazione e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata stabilmente e in quanto compatibili con il disposto dei Decreti legislativi 117/2017 o 112/2017”

(...) f) l’obbligo di redazione del bilancio di esercizio anche redatto nella forma del rendiconto per cassa. L’obbligo si intende assolto anche quando il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica definita per gli Enti di Terzo Settore ai sensi dell’articolo 13 del DLgs 117/2017, tenuto conto delle specificità delle associazioni sportive.

Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.”

Art. 7 (Assenza di fine di lucro)

Necessità di includere la forma cooperativa.

Testo attuale

“Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V, del Codice civile”

Modifica proposta

“Se costituite nelle forme di cui al Libro V, titolo V e VI, del Codice civile”

Art. 8 (Attività secondarie e strumentali)

Si suggerisce di aggiungere un comma (2) per garantire sostentamento economico alle organizzazioni sportive attraverso attività strettamente complementari a quelle sportive. Le sponsorizzazioni e la gestione di impianti sportivi. Assicurare la circostanza che le relative entrate non siano assimilate a quelle derivanti da attività diverse ai fini del computo della prevalenza di cui al comma 1. Si pensi alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti sportivi in rapporto di concessione e gestione con l’Ente locale e che assolvono a tale funzione per garantire – attraverso la fruizione dell’impianto sportivo – l’effettivo svolgimento di attività sportive dilettantistiche,

Il comma 3 si rende necessario per garantire ai sodalizi sportivi in possesso della qualifica di Enti del Terzo Settore la possibilità di svolgere come attività di interesse generale non solo l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ma anche le altre attività tipizzate dall’articolo 5 del DLgs 117/2017 o dall’art. 2 del DLgs 112/2017. La pluralità di attività risponde alla realizzazione della libertà associativa, all’integrazione di discipline come strumento di crescita anche culturale (si pensi alle associazioni di danza che promuovono anche la cultura musicale ed il teatro), all’offerta

integrata in risposta dei bisogni della famiglia (si pensi alle associazioni sportive dilettantistiche che assicurano anche l'assistenza nei compiti nel pomeriggio). Gli Enti del Terzo Settore hanno in ogni caso la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generali nei limiti in cui siano secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del DLgs 117/2017 o dell'art 2 comma 3 del D. Lgs 112/17, principio affermato dall'articolo 5 comma 2.

Testo attuale

“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”

Modifica proposta

“1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione e dalla gestione di impianti e strutture sportive vengono assimilate alle attività sportive in quanto ad esse strettamente complementari. Ne consegue che tali attività non vengono computate, ai fini del comma 1, tra le attività diverse.

3. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumono la qualifica di Ente del Terzo Settore lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del DLgs 117/2017 o dell'articolo 2 del DLgs 112/2017, vengono assimilate alle attività sportive ai fini di cui al comma 1.”

ART. 15 (Tesseramento)

- Nel comma “1” c'è la palese mancanza degli Enti di Promozione Sportiva tra i soggetti con i quali il “tesserato”, nei casi ammessi, può instaurare un rapporto associativo.
- Il “rapporto associativo” tra tesserato e ente sportivo dilettantistico, deve trovare riscontro anche in caso di assunzione di qualifica di “enti del terzo settore”, vista la compatibilità delle due qualifiche di cui all' Art.5 comma “2”. Attualmente c'è un destabilizzante vuoto normativo rispetto a questa circostanza.

Pertanto proponiamo la modifica dell'articolo come segue:

Testo attuale

“1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.”

Modifica proposta

“1. Con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto con la propria associazione o società sportiva, anche quando quest’ultima abbia acquisito la qualifica di ETS, anche nella forma di Impresa sociale. Tale rapporto, a seconda dello Statuto e dei Regolamenti dell’Organismo sportivo affiliante, può qualificarsi come rapporto associativo o come partecipante alle attività indette dal sodalizio sportivo”

ART. 19 (Benessere degli animali impiegati in attività sportive)

- Fin dal comma “1” manca una chiara definizione della figura del “detentore” che deve individuare con certezza un responsabile in solido qualora non fosse, per diversi motivi, come spesso accade, il proprietario dell’animale. Tale figura potrebbe essere equiparata al responsabile legale della struttura in cui è ricoverato l’animale e che per legge deve essere censita e dotata del cosiddetto ‘Codice Stalla’ rilasciato dalla competente Asl.
- Tutto l’art.19 cita genericamente gli animali ad uso sportivo quindi ‘cani e cavalli’, a differenza del comma ‘3’ si fa riferimento a termini, come ‘bardatura’ e ‘ferratura’ che sono di esclusiva materia equestre. Le pertinenze dei termini andrebbero espresse più dettagliatamente.
- Nel comma “6” andrebbe integrato: “Nel caso di equidi, l’impiego in attività sportive deve essere subordinato allo status di NON D.P.A. (soggetto equino non destinato alla produzione alimentare) a prescindere dalla definizione di ‘cavallo atleta’ di cui al successivo art.22 comma ‘b’ ”.
- Nel comma “8” andrebbe esteso l’obbligo di stipula della polizza assicurativa, oltre che per i danni provocati dall’animale anche per gli infortuni che potrebbe subire, nonché la responsabilità dell’emissione della stessa, al “detentore”, oltre che al proprietario, in quanto spesso unica figura direttamente responsabile della custodia e appunto della “detenzione” dell’animale. Sia in caso di equidi che di cani la figura del “proprietario” è spesso di difficile reperibilità a differenza di quella del “detentore”.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Pur condividendo la necessità di apportare adeguate tutele al comparto dei lavoratori sportivi, e quindi la prescrizione di indirizzo che il testo normativo indica, non possiamo non rilevare le possibili aree di criticità connesse principalmente alle difficoltà gestionali e interpretative che potrebbero insorgere.

Vi è il fondato timore che l'impostazione normativa possa favorire il fiorire di contestazioni e contenziosi in materia lavoristica, a partire dal carattere residuale assegnato alla possibilità di erogare i compensi ex art. 67 comma 1 lett “m” del TUIR; una parte di essi (premi e compensi) è legata a un carattere di occasionalità “*in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive*”, mentre per un’altra parte (indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari) si pone il solo limite reddituale dell’art. 69 comma 2 del TUIR. La dicotomia tra tipologia di prestazioni e la

mancanza di univoche indicazioni circa la relazione tra lavoro sportivo (art. 25) e prestazioni sportive amatoriali (art. 29) alimentano tali preoccupazioni.

Il sistema sportivo viene così gravato di insostenibile onerosità finanziaria e adempimenti che sono obiettivamente inconferenti e certamente non tipici dell'organizzazione volontaristica che da sempre caratterizza lo sport dilettantistico.

Difficile anche immaginare un presidente di Associazione o Società dilettantistica che intenda assumersi tutte le responsabilità datoriali, e i conseguenti adempimenti, di fronte a una norma che gli impone di ricondurre le prestazioni atletiche al lavoro subordinato.

Art. 25 (Lavoratore Sportivo)

In merito al comma 6, si propone di aggiungere le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva tra i soggetti che possono usufruire di prestazioni sportive amatoriali da parte di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Testo attuale

“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”.

Modifica proposta

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29”

Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)

Si propone di modificare la rubrica in “Collaborazioni sportive amatoriali e volontariato in ambito sportivo”

Si ritiene necessario specificare che la qualifica di amatore può essere rivestita dai soggetti interessati allo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e dalle figure funzionali all'organizzazione delle manifestazioni sportive (modifiche al comma 1).

La disciplina introdotta dall'articolo 29 recepisce il principio secondo cui l'ordinamento sportivo riconosce forme di collaborazione non riconducibili ai rapporti di lavoro tipizzati in quanto la causa della collaborazione deve rinvenirsi nella collaborazione endoassociativa e l'emolumento che può essere riconosciuto presenta i connotati della marginalità.

Diviene però fondamentale delineare un criterio oggettivo che consenta di tracciare una linea di demarcazione netta tra il “lavoratore sportivo” disciplinato dall’art. 25 e i percettori di “premi, compensi, indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari”, nell’esercizio di prestazioni sportive amatoriali. L’elemento da prendere in considerazione, sicuramente soggetto a diverse considerazioni ma di più diretta e chiara applicazione, potrebbe essere il limite reddituale di cui all’art. 69 comma 2 del DPR 917/86 e non l’occasionalità (cassare dal testo attuale) della prestazione (modifiche al comma 2).

Il volontariato, figura ora tipizzata dall’articolo 17 del Dlgs 117/2017 che si ritiene applicabile alla generalità delle organizzazioni senza scopo di lucro, secondo le indicazioni contenute nella relativa relazione illustrativa, esclude in via tassativa la possibilità per i volontari di percepire rimborsi forfettari.

Si propone pertanto di distinguere la figura dell’amatore da quella del volontario, con ciò assicurando anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come Enti del Terzo Settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari (modifiche al comma 3).

Come anticipato, si ritiene che sia incompatibile con la definizione di volontario la percezione di rimborsi spese forfettari che possono viceversa trovare causa nella collaborazione endoassociativa con attrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro oltre la soglia di marginalità del reddito prodotto.

Comma 1

Testo attuale

“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, nonché gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”

Modifica proposta

*“Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **tesserati** amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica, della preparazione degli atleti e della **organizzazione delle manifestazioni sportive.**”*

Comma 2

Le modifiche proposte assolvono alle seguenti funzioni:

- eliminare il riferimento alla qualificazione dell’attività amatoriale come volontariato;
- eliminare il vincolo di occasionalità: questa locuzione potrebbe ingenerare contenzioso. È la marginalità del reddito che definisce la specialità della collaborazione;

- eliminare il riferimento alla circostanza che tali emolumenti siano da riconoscere “in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”: ciò creerebbe una disparità di trattamento tra tesserati amatori che promuovono discipline sportive che non prevedono lo svolgimento di attività competitive (ad esempio ginnastica per la salute per anziani) o che coinvolgono atleti che per età non possono partecipare ad attività competitive/agonistiche (bambini di età inferiore a quella prevista dai regolamenti degli Organismi sportivi) e tesserati amatori che svolgono attività tese al raggiungimento di risultati sportivi;
- sostituire il riferimento alla qualificazione come prestazioni di natura professionale, locuzione che potrebbe essere confusa con la prestazione degli sportivi professionisti, con la locuzione “prestazioni di natura lavorativa”;
- affermare che l’applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del plafond non per l’intero importo ma per l’importo che eccede tale soglia. La circostanza che gli emolumenti percepiti per prestazioni amatoriali siano attratti nel rapporto di lavoro per l’intero importo qualora superino il plafond citato è una soluzione di difficile gestione. L’ASD/SSD che dovesse erogare l’emolumento che va a superare la soglia dovrebbe ricalcolare e versare le ritenute previdenziali dall’inizio dell’anno.

Testo attuale

“Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasional in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per l’intero importo.”

Modifica proposta

*“Per tali **collaborazioni** sportive amatoriali possono essere riconosciuti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi a cui si applica l’articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi superano il limite reddituale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura lavorativa ai sensi dell’articolo 25, comma 1, **per l’importo che eccede tale soglia.**”*

Comma 3

Le modifiche proposte assolvono alla funzione di eliminare il riferimento alla qualificazione dell’attività amatoriale come volontariato.

Testo attuale

“Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.”

Modifica proposta

*“Le **collaborazioni** sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro*

*subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **tesserato** è socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale."*

Comma 4

Stante la distinzione della figura dell'amatore da quella del volontario, diviene necessario prevedere e regolamentare la presenza del volontario.

Testo attuale

"Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

Modifica proposta

"4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con riferimento ai volontari trovano applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

"5. Gli enti di cui sopra che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."